

SE LE FESTIVITÀ COINCIDONO CON LA DOMENICA INDENNITÀ AGGIUNTIVA A TITOLO DI COMPENSO

di **Giovanni D'Amato**

**Corte Suprema di Cassazione, Sez. Lavoro.
Sentenza n. 6983/1998 del 9 settembre 1998.
Banco di Napoli contro A. Poerio e Altri.**

Con sentenza emessa all'udienza del 25 ottobre 1995, il Tribunale di Cagliari, in accoglimento dell'appello proposto da Poerio Alessandro e dagli altri indicati in epigrafe quali intimati, ha riformato la pronuncia resa dal Pretore della stessa città in data 11 gennaio 1995 ed ha accolto le domande degli stessi di condanna del Banco di Napoli, del quale erano dipendenti in servizio presso la filiale di Cagliari, al pagamento delle indennità loro spettanti per i giorni festivi del 25 aprile e del 1 maggio coincise con la domenica per il periodo 4 novembre 1989 - 1 maggio 1993. Ha rilevato il Giudice di secondo grado che la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge numero 260 del 1949, da un lato, deve ritenersi applicabile anche alla categoria degli impiegati e, dall'altro, che l'ultima parte di essa è diretta ad assicurare ai lavoratori - che nei giorni festivi non svolgano attività - una indennità aggiuntiva con riferimento alle festività indicate nel primo comma che cadano nel giorno di domenica, e ciò a titolo di compenso per la perdita di una giornata di riposo. Avverso la decisione, la società Banco di Napoli ha interposto ricorso per la sua cassazione con atto affidato ad un motivo.

Resistono con controricorso i signori Alessandro Poerio, Alessandro Mandarino, Oscar Puddu, Giuseppe Pusceddu, Priamo Ballicu, Marco Virdis, Marcello Usai. Gli altri intimati non si sono costituiti.

Motivi della decisione

Con l'unica ragione di censura - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949 n. 260 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - la società ricorrente deduce che la soluzione adottata dal Tribunale e' conseguenza di una inaccettabile interpretazione della disposizione di cui alla legge n. 260 del 1949 che, per la sua stessa letterale formulazione, e' interamente rivolta ai lavoratori che prestino opera nelle giornate festive, intendendo garantire agli stessi una maggiore retribuzione in tali occasioni a titolo di compenso per il sacrificio cui sono costretti. A conforto di tale tesi si richiamano le pronunce di questa Corte n. 106 del 1982 e n. 2964 del 1983. L'impugnazione non e' fondata.

Con la legge 27 maggio 1949 n. 260 si intese riordinare, in tema di riposo lavorativo e del relativo trattamento economico dei lavoratori, l'intera materia delle ricorrenze festive, stabilendosi, da un lato, le date delle quattro festività nazionali (ridotte poi a due per effetto dell'art. 1 della legge n. 54 del 1977, con il quale si dispose che quelle del 2 giugno e del 4 novembre dovessero celebrarsi, rispettivamente, nella prima domenica dei mesi di giugno e di no-

vembre), dall'altro, innovandosi rispetto alla disciplina precedentemente vigente concernente la individuazione delle festività infrasettimanali per le quali doveva essere osservato il completo orario festivo (articoli 1 e 2), e infine, distinguendosi, con riferimento al trattamento economico per le giornate di festività nazionali, tra lavoratori retribuiti non in misura fissa e salariati (rectius, per la costante giurisprudenza e per la assolutamente prevalente dottrina, lavoratori) retribuiti in misura fissa. Intervenne quindi la legge 31 marzo 1954 n. 90 che apportò alla prima rilevanti modificazioni - estremamente significative per quanto attiene al problema che e' stato posto all'esame della Corte.

Per gli appartenenti alla prima delle categorie, si dispose, attraverso il combinato disposto dei due testi normativi, che nelle ricorrenze festive nazionali e nelle altre giornate considerate festive (elencate nell'art. 2), con l'eccezione delle domeniche, si dovesse loro corrispondere in ogni caso ancorché non vi sia prestazione d'opera, la normale retribuzione giornaliera. A questo proposito, deve sottolinearsi che la legge modificatrice abolì la previsione contenuta nel primo comma dell'art. 5 nella sua precedente formulazione, secondo la quale, la retribuzione era dovuta esclusivamente nella ipotesi in cui "per effetto della ricorrenza festiva (i lavoratori retribuiti non in misura fissa) non abbiano prestato loro opera". Nulla, per questa prima evenienza, si stabilì per i lavoratori retribuiti in misura fissa. Ne' può ritenersi che ciò abbia determinato una disparità di trattamento.

E invero, nel caso in cui il lavoratore abbia diritto a una retribuzione che, nei limiti del normale orario lavorativo, resti indifferente al numero delle ore di lavoro prestato, nulla gli e' dovuto in occasione della ricorrenza festiva per non avere lo stesso subito una diminuzione di retribuzione a causa della mancata prestazione del lavoro nella giornata festiva, essendo già la sua paga, prefissata, comprensiva della aliquota pari alla retribuzione della giornata festiva; mentre il fatto che lo stesso lavoratore, a ragione di una ricorrenza festiva infrasettimanale, goda di un giorno di riposo oltre quello normale non influisce certamente sull'ammontare dei suoi proventi.

Per gli uni e per gli altri lavoratori venne invece espressamente presa in considerazione l'ipotesi nella quale gli stessi avessero dovuto prestare la loro opera nelle festività nazionali, disponendosi che, in questa eventualità, fosse loro dovuta, oltre la normale retribuzione giornaliera (già loro spettante), quella ulteriore per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro (articolo 5; commi secondo, per i lavoratori retribuiti non in misura fissa, e comma terzo - prima parte - per i lavoratori retribuiti in misura fissa).

Si prevede poi che si verificasse il caso in cui le ricorrenze festive nazionali coincidessero con il nor-

giurisprudenza del lavoro

male giorno festivo della domenica, e si dispose che, in tale caso, al lavoratore compensato in misura fissa dovesse erogarsi, oltre la normale retribuzione, anche quella ulteriore corrispondente alla aliquota giornaliera.

Sostiene la società ricorrente che la letterale formulazione del terzo comma dell'art. 5 della legge, nella seconda parte del quale è inserita la disposizione in questione, è inequivocabilmente da intendersi nel senso che il riferimento ai "lavoratori stessi" non può che essere se non a quelli indicati nella prima parte del comma stesso, e cioè ai "salarati retribuiti in misura fissa che prestino la loro opera nelle su indicate festività".

Il rilievo avrebbe probabilmente una sua giustificazione qualora la disposizione potesse leggersi nel contesto originario del testo legislativo come concepito dal legislatore del 1949. Si trascura peraltro di considerare che con l'art. 2 della legge 31 marzo 1954 n. 90 venne espressamente prescritto che ai lavoratori, e senza alcuna distinzione tra quelli retribuiti in relazione alle ore di lavoro compiute e gli altri godenti di retribuzione in misura fissa, "il trattamento stabilito dall'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dovrà essere ugualmente corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi...; e) e sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica.."

La previsione risolve in radice ogni questione, in quanto - come osservato in dottrina - avendo il legislatore inteso significare, attraverso la innovazione, che nella coincidenza delle festività (nazionale e infrasettimanale, per i lavoratori retribuiti in relazione alle ore di lavoro prestate, e solo nazionali, per gli altri) con la domenica, si realizzano due distinte situazioni che determinano, autonomamente l'una dall'altra, la sospensione della prestazione di lavoro e, dovendo ritenersi che la domenica non esclude né assorbe le festività, questa opera ugualmente con la attribuzione al lavoratore di un ulteriore speciale compenso che trova la sua ragione d'essere nella ricorrenza festiva stessa.

Il ricorso va quindi rigettato in conformità al principio già espresso da questa stessa Corte, secondo il quale, ai sensi dell'art. 5 comma 3, ultima parte, della legge 27 marzo 1949 n. 260, come modificato dalle L. 31 marzo 1954 n. 90, il compenso aggiuntivo (corrispondente all'aliquota giornaliera) ivi previsto per il caso in cui la festività del 25 aprile e del 1° maggio coincidano con la domenica, spetta al lavoratore (senza alcuna distinzione nell'ambito delle categorie previste dall'art. 2095 c.c.) che, in tali giorni, riposi; tale compenso, infatti trova giustificazione

nel fatto che, ove tali festività non coincidessero con la domenica, il dipendente fruirebbe di un giorno in più di riposo. (Cass. 26 ottobre 1995 n. 11117).

Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 16 marzo 1998.

Il Consigliere estensore. Il Presidente.

NOTA A COMMENTO

Con il passare degli anni, nonostante le numerose tendenze nella direzione apposta, promosse dai datori di lavoro, l'orientamento su illustrato della Suprema Corte è stato confermato con la sentenza n. 11448/2004 in materia di accantonamento del T.F.R.. La Cassazione, con tale decisione, ha infatti riconosciuto che anche i compensi corrisposti per festività non fruiti in quanto cadenti di domenica debbano essere inclusi nel calcolo del Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) non avendo carattere occasionale ai sensi dell'art. 2120 comma 2 c.c.

Ancora nel 2004 la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 2918/2004 ha precisato che, il compenso per le festività infrasettimanali ai sensi dell'art. 5, comma 3, ultima parte L. n. 260/1949, come modificato con la L. n. 90/1954, spetta indipendentemente dal fatto che tali giornate lavorative siano lavorate o meno e che in tali giorni si riposi, senza alcuna distinzione tra lavoratori retribuiti in misura fissa e lavoratori retribuiti ad ore.

Ancora, con la decisione n. 17764 del 2004, la Suprema Corte ha sottolineato che, quando la festività coincide con la domenica, i lavoratori retribuiti in maniera fissa hanno altresì diritto ad una quota aggiuntiva di retribuzione generalmente determinata, salvo diverse e più favorevoli disposizioni contrattuali, in 1/26 della retribuzione mensile fissa. Tale criterio è stabilito espressamente dalla legge con riferimento alle festività nazionali e non può estendersi alle altre festività. (Cass. 2.9.2004 n. 17764). Infine sempre nello stesso anno la Corte di Cassazione ha chiarito anche il caso in cui la festività del 25 aprile e del 1° maggio coincidano con la domenica ed a tal fine si consideri la decisione n. n. 6112 del 26 marzo 2004.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, emerge con evidenza che i diritti dei lavoratori dipendenti, nel caso di festività coincidenti con la domenica, sono stati confermati dalla Suprema Corte che, nell'interpretare le leggi in materia, ha ribadito l'orientamento già espresso nel lontano 1998.

***"Voi potete comperare il lavoro di un uomo,
la sua presenza fisica in un determinato luogo,
potete comperare anche un determinato numero di abili movimenti muscolari
per un'ora o per un giorno.***

***Ma non potete comperare l'entusiasmo, la lealtà, la devozione del cuore,
della mente e dell'animo.***

Queste cose ve le dovete meritare."

Clarence Francis